DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AGENZIA REGIONALE SANITARIA

n. 34 del 11 maggio 2020

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO-UNICAM PER TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

* di rinnovare la convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento tra l’Agenzia Regionale Sanitaria e l’Università degli Studi di Camerino - UNICAM, per accogliere presso la propria struttura studenti e laureati in possesso dei requisiti previsti dal tirocinio di formazione e orientamento per il perseguimento degli obiettivi formativi, come riportato nello schema, Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione Marche e per l’Agenzia Regionale Sanitaria.

*Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.*

Il dirigente

*(Dott. Rodolfo Pasquini)*

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

# Normativa di riferimento:

* + Legge 24 giugno 1997 n. 196, art. 18 recante: “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;
  + D.M. 142 del 25 marzo 1998 avente ad oggetto: “Regolamento recante norme di

attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;

* + Legge regionale 25 gennaio 2005 n. 2 concernente: “Norme regionali per l'occupazione,

la tutela e la qualità del lavoro”;

* + Legge 28 giugno 2012 n. 92 recante: “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
  + Conferenza Stato Regioni e delle Provincie Autonome, Intesa n. 1 del 24 gennaio 2013:

“Linee guida in materia di tirocini”;

* + DGR n. 1134 del 29 luglio 2013 avente ad oggetto: “L.R. n. 2/2005, art. 18: tirocini formativi - Approvazione principi e criteri applicativi sulla base delle "Linee guida in materia di tirocini" definite ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, della L. 92/2012. Revoca DGR n. 608/2006 e DGR n. 1007/2008”;
  + DGR n. 1143 del 6 ottobre 2014 avente ad oggetto: “Disciplina dei tirocini formativi e di

orientamento presso le strutture della Giunta regionale. Revoca delle deliberazioni n. 75 del 30 gennaio 2006 e n. 1228 del 30 ottobre 2006”.

* + Decreto ARS n.15 dell’11 febbraio 2016 avente ad oggetto: “Approvazione schema di

Convenzione con l’Università degli Studi di Camerino – UNICAM per tirocinio curriculare”.

* + Decreto ARS n. 36 del 02.05.2017 avente ad oggetto: rinnovo schema di Convenzione

con l’Università degli Studi di Camerino - UNICAM per tirocinio curriculare.

# Motivazioni

Il tirocinio formativo e di orientamento curriculare ha lo scopo di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Dal punto di vista dello studente può avere più finalità: quella orientativa, che mira prevalentemente a far conoscere la realtà del mondo del lavoro tramite contatto diretto, quella formativa, che permette di approfondire, verificare ed ampliare l'apprendimento ricevuto nel percorso degli studi. Le attività di tirocinio si svolgono all’interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento dei crediti formativi.

Dal punto di vista dell'azienda, il tirocinio costituisce una vantaggiosa opportunità di scambio con giovani portatori di conoscenze scientifiche aggiornate. Il tirocinio non rappresenta un rapporto di lavoro, ma un’esperienza formativa.

La DGR n. 1143/2014 all’art. 3 dell’allegato A che disciplina i tirocini formativi e di orientamento curriculari prevede, quali soggetti promotori, istituzioni formative come le Università.

I tirocini formativi devono essere regolati da un’apposita convenzione, stipulata tra il [soggetto](http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini/approfondimenti/ospitanti/soggetti-ospitanti) [che ospiterà il tirocinante](http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini/approfondimenti/ospitanti/soggetti-ospitanti) (un datore di lavoro pubblico o privato) e il [soggetto promotore](http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini/approfondimenti/soggetti-promotori) (ad esempio una università), garante della regolarità e della qualità del percorso.

Poiché il tirocinio è prima di tutto un’esperienza formativa, ciascun percorso si deve basare su un progetto formativo individuale che ne stabilisca gli obiettivi di apprendimento. Il Progetto formativo predisposto dalla struttura ospitante con la collaborazione del soggetto promotore, dovrà essere coerente con il curriculum o il piano di studi dell’aspirante tirocinante.

La struttura ospitante deve affiancare al tirocinante la figura di un “tutor aziendale” La durata dei tirocini in parola è stabilita a seconda dei vari ordinamenti didattici.

All’art. 8 dell’allegato A alla DGR n. 1143/2014 relativo all’indennità, si stabilisce che “per questo tipo di tirocinio non è prevista alcuna indennità di partecipazione”.

L’Agenzia Regionale Sanitaria, con Decreto n. 15/ARS dell’11 febbraio 2016 ha approvato lo schema di Convenzione con l’università degli Studi di Camerino – UNICAM, per la durata di un anno dalla data della sua sottoscrizione, al fine di consentire ai suoi studenti lo svolgimento degli stage/tirocini formativi presso la stessa Agenzia Regionale Sanitaria.

Con Decreto 36/ARS del 02.05.2017 avente ad oggetto: rinnovo schema di Convenzione con l’Università degli Studi di Camerino - UNICAM per tirocinio curriculare, l’Agenzia Regionale Sanitaria ha provveduto a rinnovare per la durata di anni tre la suddetta convenzione.

Allo scadere della Convenzione, l’Università degli Studi di Camerino – UNICAM, con mail trasmessa il 4 maggio 2020 ed acquisita al protocollo della P.F. Assistenza Farmaceutica - Agenzia Regionale Sanitaria n 0005232|07/05/2020|R\_MARCHE|ARS|ASF|A, ha chiesto il rinnovo di tale Convenzione, al fine di poter dare proseguimento alle attività di tirocinio iniziate.

Pertanto, con il presente atto, si procede al rinnovo della Convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento tra l’Agenzia Regionale Sanitaria e l’Università degli Studi di Camerino - UNICAM, per accogliere presso la propria struttura studenti e laureati in possesso dei requisiti previsti dal tirocinio di formazione e orientamento per il perseguimento degli obiettivi formativi, come riportato nella schema, Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto.

Gli oneri fiscali inerenti l’imposta di bollo sul documento originale della convenzione di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all’art. 2 dell’allegata Tabella – Tariffa Parte I “Atti,

documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine” del D.P.R. n. 642/1972” saranno assolti dall’Università degli Studi di Camerino – UNICAM.

***Esito dell’istruttoria***

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente provvedimento.

Il responsabile del procedimento (*dott. Luigi Patregnan*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A: CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO-UNICAM PER TIROCINIO DI FORMAZINE E ORIENTAMENTO